CAMERA DEI DEPUTATI 1259-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

Relatore: **BONALUMI**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 gennaio 1980 (Stampato n. 274)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(MALFATTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REVIGLIO)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(PRETI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(EVANGELISTI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 gennaio 1980

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978

Presentata alla Presidenza il 19 aprile 1980

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'accordo di cui la Commissione esteri propone all'unanimità, la ratifica, riproduce, nella sostanza, la clausola *standard* seguita dall'Italia nella predisposizione di questo tipo di convenzioni: si tratta di confermare il principio che nel settore del trasporto aereo e marittimo le società esercenti tale attività siano soggette all'imposizione fiscale sui rispettivi redditi prevista dallo Stato di appartenenza, anche se prodotti nel territorio dell'altro Stato contraente: in tal modo, si elimina il fenomeno della doppia imposizione (dello Stato di bandiera e del luogo ove il reddito è prodotto) che comporta spesso pesanti oneri aggiuntivi per le società esercenti e remore all'espansione delle attività di trasporto e di scambi merci. Sono escluse dall'applicazione dell'accordo, ovviamente, le eventuali attività di trasporto interno ai singoli Stati contraenti, mentre sono comprese le quote di reddito conseguite dalle imprese italiane e pakistane che partecipino ad un esercizio in comune di trasporto marittimo o aereo e ad un organismo internazionale di esercizio; l'accordo prevede, infine, un effetto retroattivo al 1° gennaio 1970, risalendo a quell'epoca la stipula diplomatica dell'atto. Nel ricordare che il Pakistan ha già predisposto i propri strumenti di ratifica, e che l'accordo è già stato approvato dal Senato della Repubblica, la Commissione affari esteri si è espressa favorevolmente alla ratifica, che auspica possa definirsi in tempi molto rapidi.

BONALUMI, *Relatore.*

TESTO APPROVATO DAL SENATO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.	*Identico.*